



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 918

Piano Regolatore del Quartiere di
Bellinzona

Variante di Piano regolatore
Definizione dello spazio riservato alle
acque (SRA)

30 aprile 2025

Commissione competente:
Commissione del Piano regolatore, ambiente ed energia

Sommario

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Note introduttive e riassuntive | 3 |
| 2 | Situazione attuale - PR in vigore | 4 |
| 3 | Piano d'indirizzo ed esame preliminare | 4 |
| 3.1 | Piano d'indirizzo | 4 |
| 3.2 | Esito dell'esame preliminare del DT | 5 |
| 3.3 | Procedura d'informazione e partecipazione | 5 |
| 4 | Proposta pianificatoria sottoposta all'adozione del CC | 5 |
| 4.1 | Descrizione generale | 5 |
| 4.2 | Obiettivi | 5 |
| 4.3 | Metodo | 5 |
| 4.4 | Reticolo idrografico | 6 |
| 4.5 | Contenuti della variante | 7 |
| 5 | Modifiche conseguenti del PR generale | 9 |
| 6 | Prossimi passi | 9 |
| 7 | Dispositivo | 10 |

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio municipale sottoponiamo alla vostra decisione di adozione la variante del Piano regolatore del Quartiere di Bellinzona, relativa alla Definizione dello spazio riservato alle acque (SRA).

1 Note introduttive e riassuntive

La Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e la relativa Ordinanza (OPAc), impongono ai Cantoni e ai Comuni la definizione dello spazio necessario da riservare alle acque superficiali, allo scopo di garantire:

- la protezione contro le piene, tramite l'offerta di sufficiente spazio per il trasporto di acqua e di materiale detritico;
- le funzioni naturali delle acque e degli ambienti ad esse correlati, mediante la messa a disposizione di spazi vitali per comunità animali e vegetali e la creazione di collegamenti ecologici;
- l'utilizzazione delle acque e delle superfici a loro prossime, in particolare valorizzando gli spazi ricreativi quali elementi qualificanti il paesaggio e la qualità di vita dei cittadini.

In particolare, in seguito alla revisione del 1° gennaio 2011 della LPAC è stato inserito il nuovo articolo 36a che sancisce che le esigenze delle acque e degli spazi ad esse correlati vanno considerate in tutte le attività ad incidenza territoriale ed in particolare negli strumenti della pianificazione del territorio. Lo spazio da destinare alle acque correnti e a quelle stagnanti non può essere definito in modo generico, ma ogni situazione va analizzata singolarmente affinché lo spazio sia definito secondo i criteri forniti dalle basi legali di riferimento e applicati ad ogni singola situazione.

L'OPAc disciplina i dettagli sviluppando i temi in tre distinti articoli:

- *art. 41a: spazio riservato ai corsi d'acqua*
modalità per il calcolo di base; criteri per il suo aumento; disposizioni per corsi d'acqua nelle aree protette e nelle zone densamente edificate; condizioni per la rinuncia alla delimitazione degli spazi;
- *art. 41b: spazio riservato alle acque stagnanti*
modalità per il calcolo di base; criteri per il suo aumento; disposizioni per le zone densamente edificate; condizioni per la rinuncia alla delimitazione degli spazi;
- *art. 41c: sistemazione e sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque*
criteri e condizioni per la realizzazione di nuovi impianti; concessione di deroghe; descrizioni delle utilizzazioni ammissibili, in particolare di quella agricola.

L'OPAc contiene infine delle norme transitorie: esse fissano i termini entro i quali vanno definiti gli spazi riservati alle acque (31 dicembre 2018) e le regole da applicare in tutte quelle situazioni non ancora conformi al nuovo diritto. In particolare, esse determinano

le dimensioni delle fasce minime provvisorie su entrambe le sponde per i corsi d'acqua (fissate in base alle dimensioni del loro alveo) e le acque stagnanti.

La variante di Piano regolatore in oggetto e qui sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, ha dunque lo scopo di definire gli spazi riservati alle acque per il quartiere di Bellinzona, compreso quello del fiume Ticino nella tratta che attraversa il quartiere di Bellinzona.

Ad oggi, la variante di PR ha seguito l'iter procedurale indicato dalla legge per le varianti di PR con procedura ordinaria ed in particolare, è stato dapprima allestito il **piano d'indirizzo** con analisi tecnica da parte degli specialisti incaricati per la definizione dello spazio riservato alle acque, sottoposto al Dipartimento cantonale del territorio (DT) che ha espresso il proprio **esame preliminare**. Il **rapporto di pianificazione** e la relazione tecnica sono stati di conseguenza aggiornati secondo le osservazioni dipartimentali e la documentazione è stata sottoposta per la fase di **informazione e partecipazione**, da cui è emersa unicamente una presa di posizione da parte di un proprietario toccato.

2 Situazione attuale – PR in vigore

Il Piano del paesaggio in vigore del quartiere di Bellinzona, approvato il 16 novembre 2010 indica quelle che sono le linee di arretramento da mantenere verso i corsi d'acqua principali. La norma è basata sull'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), che, ad oggi, risulta essere sorpassata. Devono dunque essere rispettate le disposizioni transitorie dell'OPAc.

Inoltre, l'art. 6.1.3 delle Norme d'attuazione del Piano regolatore del Quartiere di Bellinzona indica quanto segue:

Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.

In assenza di siffatte linee, richiamata l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m, stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del Regolamento della legge edilizia. In casi eccezionali, e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.

3 Piano d'indirizzo ed esame preliminare

3.1 Piano d'indirizzo

La Città di Bellinzona ha incaricato lo studio Oikos di determinare lo spazio riservato ai corsi d'acqua del quartiere di Bellinzona, ad esclusione del fiume Ticino che essendo considerato un grande corso d'acqua è di competenza Cantonale. La relazione tecnica è

stata consegnata nell'aprile 2018 ed in seguito, in allegato al Piano d'indirizzo della variante, è stata inoltrata al Dipartimento per esame preliminare il 3 giugno 2020.

3.2 Esito dell'esame preliminare del DT

Con preavviso del 18 agosto 2023 il DT ha formulato le proprie considerazioni sul Piano d'indirizzo, concordando sostanzialmente con le proposte fatte e richiedendo puntualmente alcune modifiche, riprese nel dettaglio nella relazione tecnica datata ottobre 2024 (cap. 1.2), e che hanno portato all'aggiornamento della documentazione.

3.3 Procedura d'informazione e partecipazione

La documentazione completa della variante è stata pubblicata per informazione e partecipazione dal 18 novembre al 17 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 26 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e degli articoli 6 e 7 del rispettivo Regolamento (RLST). Nei termini di legge è pervenuta un'unica osservazione da parte del proprietario di un terreno non edificabile e attraversato da un corso d'acqua intubato. I temi sollevati sono stati valutati nell'ambito dell'affinamento della proposta pianificatoria oggetto del presente Messaggio.

4 Proposta pianificatoria sottoposta all'adozione del CC

4.1 Descrizione generale

La proposta pianificatoria è descritta nel dettaglio nel Rapporto di pianificazione e nella relazione tecnica allegata, ai quali si rimanda integralmente. Di seguito, così com'è stato il caso per i capitoli precedenti, si riassumono gli aspetti principali.

4.2 Obiettivi

La variante di Piano regolatore del Quartiere di Bellinzona relativa alla Definizione dello spazio riservato alle acque (SRA), quale frutto della procedura sopra descritta (Piano d'indirizzo, Esame preliminare cantonale, Elaborazione della proposta normativa sottoposta nella procedura d'informazione e partecipazione), definisce lo spazio di pertinenza riservato alle acque affinché siano garantite le funzioni biologiche e di protezione contro le piene.

4.3 Metodo

L'Ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino ha sviluppato una linea guida in supporto alla definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua che illustra in dettaglio la metodologia di calcolo sulla base degli artt. 41a e 41b OPAC.


Secondo le linee guida cantonali *lo spazio è ottenuto mediante una semplice formula matematica che mette in relazione lo spazio da riservare alle acque con la larghezza dell'alveo naturale in cui scorre il corso d'acqua. L'ampiezza dello spazio riservato alle acque può subire*

delle modifiche rispetto ai principi esposti in precedenza in ragione di una ponderazione derivante da un'analisi e valutazione puntuale riferita alla situazione dei luoghi e alle funzioni definite dalla pianificazione del territorio. Esso può essere pertanto aumentato per esigenze specifiche e comprovate di protezione dai pericoli naturali, di valorizzazione / tutela ambientale e di utilizzazione delle acque (protezione contro le piene; spazio necessario per una rivitalizzazione; interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio). Alla stessa stregua lo stesso può essere ridotto in presenza di una zona densamente edificata purché sia garantita la protezione contro le piene. Se non vi si oppongono interessi preponderanti è possibile omettere l'indicazione dello spazio riservato alle acque laddove non se ne riscontra una particolare esigenza (nel bosco, nelle aree alpestri, per corsi d'acqua in galleria o artificiali).

4.4 Reticolo idrografico

Il reticolo idrografico del quartiere di Bellinzona è costituito dal Fiume Ticino che raccoglie tutte le acque provenienti dai 18 torrenti, di cui 9 situati sul versante orografico destro e gli altri 9 su quello sinistro.

Di seguito uno schema esemplificativo della rete idrografica del quartiere di Bellinzona elaborato dallo studio Oikos. La descrizione dettagliata di ogni riale è ripresa nella documentazione tecnica allegata.



4.5 Contenuti della variante

Con la presente modifica del PR si propone di integrare nel piano delle zone lo Spazio riservato alle acque (SRA), ai sensi dell'art. 36a LPAc e 41a Opac, dei riali del quartiere di Bellinzona e del Fiume Ticino per la tratta che attraversa il quartiere.

Lo SRA è considerato una zona di protezione (art. 20 LST) e si sovrappone alle destinazioni di utilizzazione definite dal piano delle zone (es. zone edificabili, zone AP-EP, zone artigianali/industriali, zone specifiche, area boschiva, aree agricole, etc.), vincolandone le possibilità di sfruttamento e di edificazione senza tuttavia influenzarne le estensioni territoriali, i dimensionamenti e gli indici di sfruttamento.

Per i dettagli pianificatori si rimanda al Rapporto di pianificazione e alla Relazione tecnica allegata prodotta dallo studio Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl, datata ottobre 2024.

A livello pianificatorio sono stati indicati gli spazi di pertinenza dei corsi d'acqua, e dove necessario gli arretramenti da mantenerne verso le tratte intubate.

Per le tratte intubate senza potenziale di rimessa a cielo (tabella 2, Relazione tecnica Oikos) è stata applicata una distanza tecnica di arretramento in virtù di esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, come indicato dalle linee guida cantonali.

A seguito di valutazioni pianificatorie è stato deciso di non inserire gli arretramenti tecnici, oltre che nei segmenti esposti in precedenza, anche delle tratte intubate indicate nel Rapporto di pianificazione, in quanto posti sotto strade o posteggi, o in zone già densamente urbanizzate in cui non sono possibili trasformazioni dello stato attuale e la manutenzione dei canali è dunque assicurata.

Il fiume Ticino fa parte dei cosiddetti grandi corsi d'acqua, ossia con larghezza del fondo dell'alveo superiore ai 15m. Per questo tipo di corsi d'acqua l'OPAc non dà indicazioni specifiche su come definire lo spazio da riservare alle acque, ma ogni situazione è valutata caso per caso. Il Cantone si è preso a carico l'onere per la definizione dello spazio da riservare alle acque di diversi grandi corsi d'acqua, tra cui anche del fiume Ticino.

Lo spazio riservato alle acque del fiume Ticino è stato dunque definito nell'ambito di un apposito studio seguito dal Cantone nel 2017, tuttavia esso va inserito nel piano regolatore comunale tramite procedura pianificatoria ordinaria.

Quanto elaborato dal Cantone è stato quindi ripreso e inserito nella variante in oggetto. Sono stati rivisti puntualmente i limiti dello spazio riservato alle acque come approfondito e giustificato nella relazione tecnica allegata (cap. 3.2), in quanto, inizialmente era stato proposto dal Cantone quale limite dello spazio riservato alle acque del Fiume Ticino la linea di "Limite fascia golenale" presente nel PR in vigore, tuttavia questo limite è inteso come limite all'edificazione per assicurare le funzioni di svago e di interesse pubblico lungo la golenale e non funge da protezione integrale della fascia golenale. Si propone dunque di adeguare lo SRA definito dal Cantone potendolo al limite del piede esterno dell'argine insommergibile, limite che risulta dal calcolo per la definizione dello SRA anche nello studio elaborato dal Cantone.

Anche le e Norme d'attuazione del piano regolatore vengono modificate secondo la legislazione federale applicabile con un nuovo articolo normativo, e viene stralciato l'art. 6.1.3 che fa riferimento ad una legge ormai sorpassata.

Di seguito le modifiche alle NAPR del quartiere di Bellinzona, barrate le parti stralciate ed evidenziate in rosso le parti nuove.

Art. 6 Distanze

1. [...]

~~1.3 Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.~~

~~In assenza di siffatte linee, richiamata l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m, stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del Regolamento della legge edilizia. In casi eccezionali, e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.~~

[...]

Art. 25bis Zona di protezione delle acque di superficie

1. *La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc).*
2. *Lo spazio riservato alle acque, definito come "spazio riservato ai corsi d'acqua SRCA" e "spazio riservato alle acque stagnanti SRAS", è riportato sui piani ed ha valore legale.*
3. *L'utilizzo e lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque sono disciplinati secondo l'art 41c dell'OPAc. In particolare, è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Gli impianti esistenti, realizzati in conformità con le previgenti disposizioni e utilizzazioni conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.*
4. *All'interno dello spazio riservato alle acque vengono promossi interventi di ripristino e valorizzazione miranti a migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica del comparto. Per tali opere bisognerà adottare, qualora fosse possibile, metodi di ingegneria naturalistica.*

5. *Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.*

Nella presente variante sono state fatte anche le seguenti modifiche, alcune frutto di errori riportati dall'approvazione del PR approvato nel 2001, altre necessarie per una lettura coerente del PR:

- è stato modificato il colore dei riali visualizzato sul Piano delle zone per uniformarlo agli altri piani grafici del quartiere di Bellinzona;
- sono attribuite a zona pedonale/ciclabile le scale al mapp. 2058 RFD Bellinzona, all'altezza della "curva Bobina", erroneamente riportate nei geodati come zona fiumi e riali ma approvate nel 2001 come zona pedonale;
- in alcuni attraversamenti stradali o ponti è stato necessario aggiungere la zona base "fiumi e riali" e la zona sovrapposta relativa alla zona interessata;
- il reticolo idrografico montano è stato completato nei piani del PR secondo i dati forniti dallo studio Oikos.

5 Modifiche conseguenti del PR generale

La Definizione dello spazio riservato alle acque comporta dunque le seguenti modifiche al Piano regolatore del Quartiere di Bellinzona:

- lo stralcio dell'art. 6.1.3 NAPR che regolava gli arretramenti dai corsi d'acqua, e delle linee di arretramento da mantenere verso i corsi d'acqua indicate sul Piano del paesaggio;
- la definizione di un nuovo articolo 25bis Zona di protezione delle acque di *superficie* delle NAPR;
- la definizione dei geodati con indicato lo spazio riservato alle acque (SRA);
- la modifica delle linee di arretramento in funzione dell'arretramento tecnico verso le tratte intubate;
- la rettifica dei geodati esistenti relativa alla scelta dei colori, alla sovrapposizione di strade, al reticolo idrografico.

I geodati relativi alla variante, che hanno valenza giuridica prevalente rispetto al supporto cartaceo, sono consultabili sul portale cantonale nel periodo di pubblicazione della stessa.

6 Prossimi passi

La variante seguirà la procedura ordinaria prevista dagli artt. 27-31 LST. Una volta cresciuta in giudicato la decisione di adozione del Consiglio comunale, i documenti di variante verranno pubblicati per la procedura di approvazione da parte del Consiglio di Stato, che deciderà anche su eventuali ricorsi, coinvolgendo gli uffici cantonali preposti.

7 Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere**:

1 - È adottata la variante di Piano regolatore del Quartiere di Bellinzona relativa alla Definizione dello spazio riservato alle acque (SRA), costituita dai seguenti documenti:

- geodati con la definizione dello SRA e la modifica delle linee di arretramento in funzione dell'arretramento tecnico verso le tratte intubate;
- stralcio dell'art. 6.1.3 delle Norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR) che regolava gli arretramenti dai corsi d'acqua, e delle linee di arretramento da mantenere verso i corsi d'acqua indicate sul Piano del paesaggio;
- nuovo art. 25bis *Zona di protezione delle acque di superficie* delle NAPR;
- rettifica dei geodati esistenti relativa alla scelta dei colori, alla sovrapposizione di strade, al reticolo idrografico;
- rapporto di pianificazione (documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad approvazione) con annessi tecnici.

2 - Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST).

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegati:

Variante SRA Bellinzona:

- Piano indicativo SRA
- Rapporto di pianificazione
- Relazione tecnica e annessi

Ai sensi dell'art. 7 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) «*Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani d'utilizzazione adottati, pubblicati e approvati in forma di geodati*». Lo stesso è consultabile al seguente sito:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08d8qu293100000&idPubblicazione=2>